

PROPOSTE PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA DA COVID-19

il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese e al suo pesante impatto su imprese, professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti, alla luce anche della estensione a tutto il territorio nazionale delle limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche e allo svolgimento di determinate attività prevista dal DPCM 9 marzo 2020, propone le seguenti ulteriori misure urgenti di contenimento degli effetti negativi che l'emergenza sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale.

ULTERIORI INTERVENTI

1. sospensione di tutti i termini connessi alle procedure concorsuali ed esecutive in corso; in particolare, sospensione di tutti i termini di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione da effettuare nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 67, comma terzo, lett. d), 160 quarto e sesto comma, 182 *bis*, 182 *septies* l. fall. (oltre a quelli previsti all'articolo 10, lett.a) e b);
2. estensione generalizzata della proroga al 15 febbraio 2021 prevista dall'articolo 11 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, a tutti gli istituti e le scadenze di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi) che attualmente avrebbero efficacia dal 15 agosto 2020;
3. proroga adempimenti di cui all'articolo 5, comma 7, del D.Lgs. n. 231/2007 (attività di raccolta e di elaborazione dei dati inerenti alle funzioni di promozione, vigilanza e controllo svolte nell'anno solare precedente dagli Ordini territoriali, per la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo);
4. istituzione di un fondo di garanzia per piani di sviluppo, rilancio e riconversione delle attività di impresa e di lavoro autonomo attestati da commercialisti;
5. estensione ai prestiti al 31 gennaio 2020 della possibilità (già prevista con la moratoria di novembre 2018) di chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di *leasing*. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di *leasing*. Per le operazioni di allungamento, estensione della durata del finanziamento fino al 100% della durata residua dell'ammortamento;

6. modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le moratorie (c.d. *forbearance*), al fine di non consentire la classificazione delle posizioni oggetto di moratoria come deteriorate (anche in centrale rischi);
7. moratoria per gli adempimenti in materia di *privacy*, consentendo la conservazione temporanea della documentazione presso l'abitazione del dipendente in deroga alla disciplina ordinaria, per favorire il lavoro agile e il telelavoro.

INTERVENTI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA

- estensione delle misure previste dal capo II del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, di cui agli articoli 13 (norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario), 14 (trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria) e 15 (cassa integrazione in deroga);
- estensione dell'articolo 16 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (riconoscimento di un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività, esclusa dalle imposte sui redditi) a tutti i lavoratori autonomi ovunque ubicati sul territorio nazionale, compresi i professionisti iscritti alle casse di previdenza autonome dei rispettivi Ordini professionali (qualora analoga misura sia assunta dalle Casse di previdenza autonome dei professionisti iscritti in albi, previsione di analoga esclusione da imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive dell'eventuale indennità prevista);
- previsione, per i datori di lavoro che possono accedere esclusivamente alla cassa integrazione straordinaria, dell'esclusione dal pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 148/2015 in caso di attivazione di CIGS per evento improvviso ed imprevisto esterno alla gestione aziendale (COVID-19);
- previsione di un credito d'imposta o di una indennità di euro 500,00 per ogni dipendente per cui è stata attivata la modalità di prestazione lavorativa in forma di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della L. n. 81/2017 o di telelavoro (inclusa la formazione);
- accesso agevolato alla NASPI per i lavoratori stagionali;
- proroga del termine di presentazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 46 D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198);
- proroga del termine di presentazione della comunicazione dei lavori usuranti di cui al D.Lgs. n. 67/2011.

